



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

"Ettore Majorana"

Via 25 Aprile – 88024 Girifalco (CZ)

czis00200t@istruzione.it – czis00200t@pec.istruzione.it – www.iismajorana.girifalco.edu.it

Tel. 0968/749233 Cod.Un. UFNDXJ



C.M. CZIS00200T C.F. 98001020795



REGOLAMENTO

**Relativo ai Criteri ed ai limiti
per lo svolgimento delle attività negoziali
di cui all'art. 45 del D.I. 129/2018**

Approvato con delibera n. 5 del Consiglio d'Istituto del 21/12/2023

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 e, in particolare, l'art. 45 c. 2, nelle parti in cui recita:
"Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economico di cui all'articolo 21."

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e, in particolare, l'art. 7 comma 6 e l'art. 53;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»;

DELIBERA

i seguenti criteri e limiti per l'attività negoziale di cui al comma 2, art. 45 del D.I. 129/2018

Principi e criteri generali

1. Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'istituzione scolastica, esercita il potere negoziale necessario all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 45 del D.I. 129/2018.
2. L'attività negoziale deve essere ispirata ai principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.
3. Il Dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al DSGA o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'art. 25-bis comma 5 del D.Lgs n. 29 del 3/2/1993.
4. Il R.U.P. (*responsabile unico di procedimento*) è il Dirigente scolastico (art. 25 D.Lgs. 165/2001).
5. Il Responsabile unico del progetto (RUP) è il Dirigente scolastico (art. 15 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
6. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha competenza per l'attività negoziale connessa alle minute spese.
7. Non è possibile stipulare contratti superiori a 1 anno, a meno di specifica delibera del consiglio d'istituto di cui all'art. 45 comma 1 del DI 129/2018.
8. È vietato il rinnovo tacito dei contratti (art. 25 della legge 62/05).

9. È vietato il frazionamento artificioso degli appalti e forniture D. Lgs. n. 36/2023 che all'articolo 14, comma 6 prevede che: "Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificino".

Criteria e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali (D.I. 129/2018 - art. 45 - c. 2):

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e dalle relative previsioni di attuazione art. 48 -49 e 50 - contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture sono effettuati nell'ambito della programmazione prevista nel Programma Annuale.
2. Le procedure e i limiti di importo per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sono quelle descritte nell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, cui si rimanda integralmente.
3. Ai fini dell'affidamento di lavori, servizi e forniture bisognerà, relativamente ai settori per i quali è previsto dalla normativa vigente, verificare preliminarmente l'esistenza e la validità di convenzioni CONSIP e successivamente operare attraverso il MEPA e comunque nel rispetto della normativa vigente.
4. Per l'assegnazione di lavori di importo fino a € 150.000,00 il Dirigente Scolastico potrà procedere secondo quanto previsto dall' art. 50 c. 1, lett. a, del D.Lgs 36/2023, ad affidamento diretto "anche senza consultazione di più operatori economici".
5. Per l'assegnazione di servizi e forniture di importo fino a € 140.000,00 il Dirigente Scolastico potrà procedere secondo quanto previsto dall' art. 50 c. 1, lett. b, del D.Lgs 36/2023, ad affidamento diretto "anche senza consultazione di più operatori economici".
6. Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importi superiori alle soglie di cui ai punti 4 e 5, il Dirigente Scolastico opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs 36/2023.
7. Per gli affidamenti di cui ai punti precedenti il Dirigente Scolastico opererà nel rispetto del principio di rotazione, nei termini e con le deroghe previste dall'art. 49 del D.Lgs 36/2023.

b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

1. Il Dirigente sottoscrive autonomamente contratti di sponsorizzazione finalizzati al finanziamento delle attività didattiche o funzionali della scuola di valore inferiore ai € 10.000. In caso di contratti di valore superiore il Dirigente acquisisce il parere del Consiglio d'Istituto. Il dirigente può richiedere parere al Consiglio d'Istituto anche per contratti di importo inferiore ai € 10.000.
2. I soggetti con i quali la scuola sottoscrive contratti di sponsorizzazione sono scelti preferibilmente tra quelli che, per finalità statutarie e/o attività svolte, abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

c) contratti di locazione di immobili.

1. Non si rilevano attualmente circostanze emergenti riconducibili alla presente fattispecie negoziale.

d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima.

1. In merito all'utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali appartenenti all'istituzione scolastica o in uso alla medesima, il Dirigente, con atto autonomo e previa opportuna valutazione discrezionale, può concedere in uso i locali della scuola nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) non interferenza e non limitazione delle attività scolastiche ricomprese nel PTOF, tenuto anche conto delle necessità logistiche per la pulizia, il riordino e la manutenzione dei locali;
 - b) assenza di ulteriori oneri a carico della scuola, sia sotto forma di costi, sia sotto forma di utilizzazione di risorse professionali;
 - c) utilizzo dei locali della scuola, previa presentazione di richiesta scritta e motivata, da parte di Enti, associazioni, organizzazioni, ecc., per attività senza fine di lucro e coerenti con il fine educativo e culturale e l'offerta formativa erogata dall'Istituto, con adeguata limitazione delle richieste che prevedono un utilizzo continuativo degli spazi;
 - d) facoltà, da parte del Dirigente Scolastico, di rimettere la decisione al Consiglio d'Istituto nei casi in cui ne rilevi l'opportunità.
2. A carico del soggetto esterno, con apposita convenzione, può essere richiesto un contributo oppure una cauzione per l'utilizzo dei locali.
3. I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola assumono la custodia degli stessi e dei beni in essi contenuti e rispondono a norma di legge di tutti gli eventuali danni arrecati ai locali o ai beni in essi contenuti.
4. Il sito informatico della scuola non può essere utilizzato da parte di terzi.

e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi.

1. Non si rilevano attualmente circostanze emergenti riconducibili alla presente fattispecie negoziale. Per le collaborazioni plurime del personale dipendente si rimanda agli artt. 35 e 57 del CCNL 2006/2009.

f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi.

1. Il Dirigente può disporre l'alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio dell'attività didattica o programmate a favore di terzi. Il ricavato è finalizzato alla realizzazione del PTOF. Al dirigente è data facoltà di rimettere la decisione al Consiglio d'Istituto nei casi in cui ne rilevi l'opportunità.

g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato.

1. Non si rilevano attualmente circostanze emergenti riconducibili alla presente fattispecie negoziale.

h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti.

1. Le fasi della procedura di individuazione del personale da impegnare nella realizzazione di particolari attività ed insegnamenti saranno le seguenti:
 - a) verificare all'interno della propria istituzione scolastica la presenza di personale idoneo a ricoprire l'incarico, effettuando una specifica ricognizione attraverso specifico avviso/circolare;
 - b) accertata l'impossibilità di disporre di personale interno all'istituzione scolastica per mancanza di candidature o assenza dei richiesti requisiti, il dirigente scolastico potrà ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime con personale di altre istituzioni scolastiche;
 - c) accertata l'impossibilità di disporre di personale interno all'Amministrazione si potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con gli esperti esterni, individuati ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e successive integrazioni, che siano in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione, verrà stipulato contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 c.c. Si prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per come previsto dal c.6 dell'art. 7 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.
3. Se l'esperto è un dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., l'affidamento dell'incarico necessita di previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, salvo le deroghe previste.
4. I docenti e il personale ATA in servizio presso altre istituzioni scolastiche sono soggetti all'istituto della collaborazione plurima ex artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009.
5. L'individuazione degli esperti può avvenire mediante avviso pubblicato all'Albo on line della scuola oppure con incarico diretto. In entrambi i casi verranno specificati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e criteri di selezione.
6. Gli esperti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione dei requisiti e dei titoli. Il Dirigente potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di personale della scuola. Per ogni singola candidatura costituiscono elementi di valutazione:
 - a) il curriculum del candidato;
 - b) i contenuti e le modalità dell'attività professionale e scientifica individuale;
 - c) le pubblicazioni e altri titoli culturali;
 - d) le precedenti esperienze didattiche e le esperienze maturate nel settore oggetto dell'incarico.
7. In presenza di prestazioni specialistiche e/o interventi formativi occasionali e/o singoli (*a titolo esemplificativo: nei casi di unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, di assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'incarico o di procedura comparativa andata deserta*), per le quali l'applicazione dei commi 5. e 6. non garantirebbe tempestivo o efficace espletamento della prestazione, per snellimento ed economicità dell'azione amministrativa e a garanzia dell'efficacia dell'intervento, l'obbligo di ricorrere a procedure comparative potrà essere motivatamente derogato.
8. Nei casi di cui al punto precedente, il Dirigente potrà procedere al conferimento diretto dell'incarico ad esperti/formatori di riconosciuta fama o prestigio scientifico/professionale, ovvero in possesso di specifiche competenze settoriali entro il limite massimo di spesa è di € 2.000,00 (omnicomprensive).
9. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Ove ravvisi un motivato interesse, il committente può prorogare la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso già pattuito.
10. I compensi per le attività di formazione rivolte al personale sono quelli definiti nel D.I. 326 del 12/10/1995.

i) partecipazione a progetti internazionali.

1. Il Dirigente, acquisita la deliberazione dell'Organo Collegiale competente per materia, sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'Istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del finanziamento da iscrivere al Programma Annuale nell'apposito aggregato.

j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21 del D.I 129/2018.

1. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, di cui all'articolo 21 del D.I. 129/2018, è determinato in € 1.000,00.
 2. L'importo massimo per ogni spesa minuta è determinato in € 100,00.
-